

23315.18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

C.F.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO DIDONE

Presidente

MAURO DI MARZIO

Consigliere - Rel.

PAOLA VELLA

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

EDUARDO CAMPESE

Consigliere

Oggetto

Concordato
preventivo

Ud. 09/03/2018 PU
Cron. 23315
R.G.N. 20781/2016

Car

SENTENZA

sul ricorso 20781/2016 proposto da:

Fallimento dell'Azienda Mobilità Trasporti Sannio - AMTS, in persona
dei curatori

che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Azienda Mobilità Trasporti Sannio S.p.a., Comune di Benevento,
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;

67
2018

- intimati -

nonchè contro

Azienda Mobilità Trasporti Sannio S.p.a. – A.M.T.S., in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in I

1

,

3

);

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro



Fallimento dell'Azienda Mobilità Trasporti Sannio - AMTS,

3

3

3

3

1

;

- controricorrente al ricorso incidentale-
contro

Comune di Benevento, Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Napoli;

- intimati -

avverso la sentenza n. 135/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 16/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha concluso che, preliminarmente, la Corte verifichi il profilo di procedibilità del ricorso principale; nel merito ha chiesto l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e l'inammissibilità dei motivi terzo e quarto; il rigetto del ricorso incidentale;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Giuseppe Fauceglia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; il rigetto del ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Carlo [redacted] che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; l'accoglimento dell'incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. — Con sentenza del 16 agosto 2016 la Corte d'appello di Napoli ha accolto il reclamo proposto da Azienda Mobilità Trasporti Sannio S.p.A. A.M.T.S. nei confronti del Fallimento Azienda Mobilità Trasporti Sannio S.p.A. A.M.T.S., nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli e del Comune di Benevento, revocando la sentenza del 27 gennaio 2016 con cui il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della menzionata società, nonché il decreto in pari data con cui lo stesso Tribunale aveva revocato l'ammissione della medesima al concordato preventivo, disponendo la trasmissione degli atti per dar corso al giudizio di omologazione ai sensi dell'articolo 180 e seguenti della legge fallimentare, il tutto con integrale compensazione di spese.

La pronuncia della Corte territoriale si è in estrema sintesi soffermata sulle seguenti questioni:

-) la legittimazione del Comune di Benevento alla proposizione del reclamo;
-) l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento in relazione alla pendenza della procedura di concordato;
-) la ritualità, sotto diversi aspetti, della richiesta di fallimento proposta dal pubblico ministero;
-) la fallibilità delle società *in house*;
-) la sussistenza di una violazione degli obblighi informativi imposti a carico della società;
-) la violazione dei limiti del sindacato consentito al tribunale limitatamente alla fattibilità giuridica nel piano concordatario.

2. — Per la cassazione della sentenza il Fallimento Azienda Mobilità Trasporti Sannio S.p.A. A.M.T.S. ha proposto ricorso per quattro motivi.

Azienda Mobilità Trasporti Sannio S.p.A. A.M.T.S. ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale condizionato avverso il quale il Fallimento ha a propria volta resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il Comune di Benevento non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorso principale contiene quattro motivi con cui il Fallimento ricorrente denuncia: i) violazione e falsa applicazione dell'articolo 176 *bis*, ultimo comma, dell'articolo 173 e dell'articolo 162 regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c.; ii) violazione e falsa applicazione dell'articolo 173

regio decreto 16 marzo 1942, numero 267; nonché degli articoli 1175 e 1375 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c.; iii) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'articolo 186 *bis*, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c.; iv) violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c..

2. — Il ricorso è improcedibile.

Esso è stato predisposto in modalità analogica e notificato in modalità telematica ai sensi dell'articolo 3 *bis* della legge 21 gennaio 1994, numero 53.

Dopo la pagina 32 del ricorso risultano ad esso allegati: la richiesta di notificazione al Comune di Benevento, ad A.M.T.S. S.p.A. ed al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli, il mandato alle liti, la ricevuta di accettazione della notifica agli avvocati Carlo [redacted] e Camillo [redacted] nonché al Procuratore Generale di Napoli, la ricevuta di avvenuta consegna al Procuratore Generale di Napoli, la ricevuta di avvenuta consegna all'avvocato Camillo C [redacted], la ricevuta di avvenuta consegna all'avvocato Carlo [redacted].

Nient'altro: dopo di ciò al ricorso è spillata la sentenza impugnata.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui: *«Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53*

e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte» (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918).

È appena il caso di osservare che la pronuncia chiarisce che non rileva *«la mancata contestazione della controparte, in quanto la materia non è nella disponibilità delle parti»*, sicché l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio.

Manca dunque l'attestazione di conformità della copia notificata telematicamente del ricorso per cassazione.

3. — Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

4. — Le spese possono compensarsi dal momento che il principio di cui si è fatta applicazione si è consolidato di recente. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

5. — Ritiene la Corte che, ai sensi dell'articolo 363, terzo comma, c.p.c., debba affermarsi, come pure richiesto nel corso della discussione orale dal Procuratore Generale, il principio di diritto più avanti enunciato.

L'affermazione di detto principio si impone giacché la Corte territoriale ha mostrato di ritenere che la valutazione concernente l'andamento dell'indebitamento della società, la quale aveva indotto il Tribunale a revocare l'ammissione al concordato ed a procedere alla dichiarazione di fallimento, ricadesse entro l'ambito del giudizio di fattibilità economica della proposta concordataria riservato ai creditori. Secondo la pronuncia impugnata, difatti, i rilievi mossi dal Tribunale riguardo alla effettiva realizzabilità dei flussi finanziari previsti *«investono in realtà il merito del giudizio di fattibilità economica, ossia la valutazione in ordine alla probabilità di successo*

economico del piano ed ai rischi ad essa inerenti, valutazione, per quanto già detto, dal legislatore riservato ai creditori» (pagina 30 della sentenza impugnata).

Occorre viceversa rammentare che questa Corte (Cass. 7 aprile 2017, n. 9061), nel soffermarsi in particolare sul concordato in continuità, ha già avuto modo di chiarire:

-) che il controllo di legittimità, da realizzare in applicazione di un unico medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione, in cui si articola la procedura di concordato preventivo, deve attuarsi mediante la diretta verifica della effettiva realizzabilità della causa concreta, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, sicché essa non ha un contenuto fisso e predeterminato, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata;

-) che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue;

-) che il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del concordato, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendosi escludere che il controllo di fattibilità economica sia in sé vietato, giacché è sempre sindacabile la proposta concordataria totalmente implausibile;

-) che tali principi assumono particolare rilievo nel concordato in continuità aziendale, il ^{quale} ~~quale~~ preveda la generazione di flussi di cassa da destinare anche al soddisfacimento dei creditori, giacché, in tal

caso, la rigorosa verifica della fattibilità in concreto presuppone un'analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, poiché il piano con continuità deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa.

Nel quadro di tali principi, l'articolo 186 *bis*, ultimo comma, della legge fallimentare, attribuisce al giudice il compito di verificare, ai sensi dell'articolo 173 della stessa legge, che l'esercizio dell'impresa, così come ipotizzato nel piano, non risulti in concreto manifestamente dannoso per i creditori, e ciò vuol dire che *«l'alea che ne circonda l'esecuzione, e che è rimessa all'accettazione dei creditori, non si estende alla valutazione di esistenza effettiva dei presupposti della soluzione concordataria per come indicata nel piano e di inesistenza delle condizioni di manifesta dannosità»* (così ancora Cass. 7 aprile 2017, n. 9061).

In armonia con la citata decisione occorre dunque affermare che: *«La previsione dettata dall'ultimo comma dell'art. 186 bis della legge fallimentare, che attribuisce al Tribunale il potere di revocare l'ammissione al concordato in continuità qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori, esula dalla valutazione della convenienza economica della proposta concordataria riservata, quando essa non sia implausibile, all'accettazione dei creditori, sicché spetta al Tribunale, per i fini della pronuncia di revoca, la verifica dell'andamento dei flussi di cassa e del conseguente indebitamento, tale da erodere le prospettive di soddisfazione del ceto creditorio»*.


PER QUESTI MOTIVI

dichiara improcedibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e compensa le spese, dichiarando ai sensi del d.P.R. n.



115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 9 marzo 2018.

Il consigliere estensore



Il Presidente



27 SET 2018